



## FOGLIO INFORMATIVO PER CESSIONE DEL QUINTO - N. 3 DEL 01 luglio 2010 -

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE  
NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.** - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE CAPITAL CORPORATION

**Indirizzo della sede legale:** Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, Mondovì (CN) - CAP 12084

**Tel:** 0174.5561 - **Fax:** 0174.556299

**Servizio Clienti:** 0174.566477

**Numero iscrizione all'elenco di Banca di Italia:** U.I.C. 8691 - Codice ABI 19248

**Indirizzo di posta elettronica:** [infoprestiti@ge.com](mailto:infoprestiti@ge.com)

**Sito internet:** [www.gemoney.it](http://www.gemoney.it)

### CHE COS'E' LA CESSIONE DEL QUINTO

La Cessione del Quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata dal D.P.R. n. 180/50 e relativo regolamento D.P.R. n.895/50 (e successive modifiche e integrazioni) nonché dal Codice Civile destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo al Mutuante fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione percepita dal Mutuatario in qualità di lavoratore dipendente.

A garanzia del prestito vengono vincolati il TFR e ogni altro trattamento previdenziale pensionistico.

Il Mutuatario è obbligato a stipulare garanzie di assicurazione per i rischi vita e impiego o altre malleverie.

### RISCHI TIPICI DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Mutuatario non imposte dal Mutuante a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.



**RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**

I termini in maiuscolo hanno il medesimo significato loro attribuito nella successiva sezione denominata "Legenda":

**DIRITTO DI RECESSO**

Il Cedente-Mutuatario può recedere dal presente contratto, senza preavviso e senza necessità di specificare alcuna motivazione, entro quindici (15) giorni dalla data della sua conclusione o entro il termine più lungo eventualmente disposto per legge. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso mediante comunicazione a distanza, tale termine decorre dalla data del ricevimento da parte del Cedente-Mutuatario delle condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, se ciò avviene successivamente alla conclusione del contratto. La presente clausola costituisce informazione sul diritto di recesso anche ai sensi dell'art. 47D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), applicabile nel caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali, nonché attuazione dell'art. 11 del D. Lgs. 190/2005 in tema di recesso dai contratti di vendita a consumatori di servizi finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., Via Vecchia di Cuneo n. 136, 12084 Mondovì (CN) e restituendo eventuali somme già percepite (senza necessità di specifica richiesta da parte del Mutuante) entro quindici (15) giorni dall'invio di tale comunicazione. Resta inteso che, qualora il Cedente-Mutuatario abbia esercitato il diritto di recesso di cui alla presente clausola con le modalità e nei termini ivi previsti, non gli sarà addebitata alcuna penale né il medesimo avrà l'obbligo di corrispondere il compenso previsto per i casi di estinzione anticipata.

**ESTINZIONE ANTICIPATA**

Fatto salvo il diritto di recesso di cui sopra, il Cedente-Mutuatario può estinguere anticipatamente il finanziamento, durante tutta la sua durata, mediante richiesta scritta al Mutuante che comunicherà al Cedente-Mutuatario l'ammontare dell'importo dovuto, comprensivo di: capitale residuo, interessi e altri oneri maturati, nonché di un ulteriore compenso pari all'1% del capitale residuo o all'eventuale misura massima prevista dalla legge se inferiore. Il Cedente-Mutuatario avrà diritto al solo rimborso della quota parte degli "Oneri Accessori" non maturati alla data di estinzione del finanziamento e dei Costi Assicurativi se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa e non avrà invece diritto ad alcun rimborso delle Commissioni Finanziarie e delle Spese di Istruttoria previste nella sezione "Prospetto Finanziario". Dette somme saranno quantificate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta di estinzione anticipata. Entro tale data il Cedente-Mutuatario dovrà provvedere al pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare dovuto, determinando così l'estinzione del finanziamento. In mancanza, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza.

**RECLAMI**

Il Cedente-Mutuatario può presentare reclamo al Mutuante inviando una lettera all'attenzione dell'Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., via Vecchia di Cuneo 136, 12084, Loc. Pogliola – Mondovì (CN) o via fax al 174-293110 oppure per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ufficioreclami@ge.com](mailto:ufficioreclami@ge.com). Il Mutuante deve rispondere entro trenta (30) giorni. Se il Cedente-Mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia oppure chiedere al Mutuante.

**LEGENDA**

<b>Cedente-Mutuatario" o "Cedente" o "Mutuatario"</b>	Il richiedente lavoratore subordinato di una delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 180 del 1950, o di uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 del d.p.r. n. 180 del 1950 ovvero di un datore di lavoro privato. Salvo ove espressamente specificato, le norme del contratto di finanziamento si applicano indifferentemente al Cedente-Mutuatario dipendente pubblico o dipendente privato.
<b>Commissioni Finanziarie</b>	Le commissioni finanziarie includono le provvigioni e le commissioni dovute agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi o agli intermediari finanziari alla cui organizzazione le parti hanno ritenuto di rivolgersi al fine di (i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente-Mutuatario, definita con il presente contratto; (ii) concorrere all'attività istruttoria del prestito, raccogliendo la documentazione del Cedente-Mutuatario e del Debitore Ceduto; (iii) definire i relativi rapporti contabili; (iv) assistere il Cedente-Mutuatario sino alla ricezione dell'assegno di erogazione; (v) compiere ogni altra attività afferente l'intermediazione e/o la mediazione.
<b>Costi Assicurativi</b>	Tali costi ed oneri sono costituiti dalle polizze di assicurazione o altre coperture contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale finanziato. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, i Costi Assicurativi saranno rimborsati al Cedente, solo se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa.
<b>Debitore Ceduto</b>	Il datore di lavoro del Cedente-Mutuatario e qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento, a riconoscere al Cedente-Mutuatario una retribuzione, una somma una tantum o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
<b>Mutuante</b>	La società finanziaria GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., la quale concede il finanziamento personale al Cedente-Mutuatario
<b>Oneri Accessori</b>	Gli Oneri Accessori sono comprensivi delle prestazioni di registrazioni contabili, di amministrazione del presente contratto, di riscossioni, di elaborazione dati in base alle leggi 197/91 e 108/96, dei costi postali, di acquisizione della provvista e della copertura, anche aleatoria, delle perdite per le differenze in valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del presente contratto e non esplicitamente previsto in altra voce. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento sarà rimborsata al Cedente solo la quota parte degli Oneri Accessori non maturati alla data di estinzione (vedasi nel dettaglio art. 11 delle condizioni generali di contratto).
<b>Spese Istruttorie</b>	Le Spese Istruttorie comprendono i costi e gli oneri dovuti per l'esame della documentazione, notifica, eventuale registrazione del contratto e ogni altro costo sostenuto per la fase di istruttoria e di perfezionamento del finanziamento. Non sono compresi gli oneri erariali. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le Spese Istruttorie non saranno rimborsate al Cedente, bensì rimarranno acquisite dal Mutuante in quanto costituiscono degli oneri maturati con il perfezionamento del presente contratto di finanziamento (vedasi nel dettaglio art. 11 delle condizioni generali di contratto).
<b>TAN (Tasso Annuo Nominale)</b>	il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN



	non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di un tempo di un anno.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata
<b>Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei contratti di locazione finanziaria (leasing), aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.